CAMERA DEI DEPUTATI N. 4387

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCUSO, BASSANINI, COLUMBA, RIZZO, RODOTÀ, BALBO CECCARELLI, BARBATO, CODRIGNANI, FERRARA, GIOVANNINI, GUERZONI, LEVI BALDINI, MANNUZZU, MASINA, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, PISANI, SALATIELLO, VISCO

Presentata il 29 gennaio 1987

Primi interventi per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge nasce dal riconoscimento della necessità improrogabile che lo Stato intervenga per prevenire gli effetti delle calamità sismiche la cui minaccia, come è provato da esperienze recenti e meno recenti, ma anche dall'avanzamento degli studi in materia, incombe permanentemente sul territorio nazionale. L'adeguamento funzionale degli interventi di protezione civile non è sufficiente ad assicurare la riduzione del rischio sismico per le popolazioni, particolarmente in aree del paese che a tale rischio risultano sensibilmente esposte. A fronte dell'ampiezza delle zone classificate sismiche, che, come rilevato dal « Progetto finalizzato geodinamica » del CNR (1982), copre tra il 60 e il 70 per cento dei comuni italiani, gli strumenti urbanistici e di governo del territorio consentiti dalla normativa vigente rimangono complessivamente non permeati dal problema. In particolare, la legislazione urbanistica statale vigente non contiene specifiche prescrizioni di prevenzione antisismica, affidate alla sola normativa tecnica sui criteri costruttivi, come nel caso della legge n. 64 del 1974 e dei relativi decreti ministeriali che disciplinano le regole edificatorie nelle zone classificate sismiche. Queste stesse norme rivelano tuttavia i propri limiti proprio per quanto riguarda la grande parte delle aree già edificate, pubbliche e private, per le quali i previsti interventi di miglioramento e di adeguamento non vengono accompagnati dalle necessarie incentivazioni (cfr. decreto ministeriale 24

gennaio 1986 del Ministro dei lavori pubblici). Gli interventi normativi in materia, inoltre, sono il risultato di decisioni assunte sempre a seguito di eventi catastrofici e non di carattere preventivo.

Siamo, quindi, di fronte alla necessità di colmare un vuoto legislativo in materia di uso e difesa del suolo, attraverso l'emanazione di un insostituibile e urgente provvedimento organico, che richiede sicuramente una lunga e complessa elaborazione. A tale processo intende peraltro dare un contributo operativo questa stessa proposta di legge che, pure essendo specificamente intesa a consentire interventi di immediata fattibilità, disciplina anche le modalità di formazione di « piani di recupero antisismico » destinati, tra l'altro, a fornire i materiali conoscitivi utili, in termini tecnici ed economici, per la presentazione alle Camere da parte del Governo, di un piano straordinario di interventi nelle zone a più elevato rischio (art.3).

Proprio l'esistenza di zone ad altissima pericolosità sismica, indicate di recente da qualificate analisi scientifiche (confronta I Seminario internazionale di studi sismogenetici, Erice, 1985; II Seminario di sismologia, Erice, 1986) nella Sicilia orientale, nella Calabria meridionale, nella zona di Avezzano e nella valle Garfagnana (Lucca), unite alle disponibili previsioni su base statistica che fanno temere eventi gravi nell'arco dei prossimi decenni o addirittura anni, impongono interventi immediati e concentrati di prevenzione in tali zone. A tal fine questa proposta di legge prevede l'attuazione immediata di interventi di adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici nelle sole zone indicate come più esposte al rischio.

La disponibilità limitata di risorse finanziarie impone di selezionare con cura le aree di intervento, secondo una scala di priorità che non può non aderire a quella, scientificamente individuata, del rischio sismico.

L'articolo 1 fa riferimento alla classificazione dei comuni secondo la normativa vigente, affiancando a tale criterio l'individuazione delle province secondo le menzionate indicazioni scientifiche. I Comuni così individuati, ma anche le Province, le Regioni e le amministrazioni statali interessate, sono autorizzati a predisporre progetti di interventi immediatamente eseguibili per la ristrutturazione e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici la cui agibilità e sicurezza, in caso di emergenza, assume importanza fondamentale per la salute dei cittadini e gli interventi di protezione civile. I progetti verranno quindi valutati e selezionati, secondo criteri fissati di concerto dai ministri dei lavori pubblici, della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni interessate, da una struttura tecnico-scientifica della quale si prevede l'apposita istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici. La decisione sulla finanziabilità dei progetti, sulla base delle risultanze di tale valutazione, è demandata ai ministri dei lavori pubblici e della protezione civile. È la stessa legge (art. 4) ad indicare comunque alcune delle priorità delle quali si dovrà tenere conto, individuando una tipologia di immobili dalla primaria importanza sotto il profilo funzionale ed operativo (prefetture, ospedali, scuole, municipi, caserme, ecc.).

Ma il problema dell'adeguamento antisismico non riguarda solo le condizioni di operatività dei soccorsi e la sicurezza degli edifici pubblici: le stesse abitazioni e gli edifici privati a destinazione di uso collettivo costruiti prima dell'emanazione delle norme tecniche di prevenzione sono da considerarsi fonte di elevato rischio per i cittadini. A disposizione dei proprietari viene posta da questa proposta di legge l'opportunità di intervenire direttamente ed immediatamente per l'adeguamento antisismico di tali immobili, mediante la concessione di contributi in conto capitale pari al venti per cento dell'intera somma occorrente per le opere in questione (articolo 5), e, sulla restante parte, di mutui agevolati con un contributo pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente.

Anche in questo caso si prevede (art. 5, commi 3 e 4) un meccanismo di concessione degli incentivi finanziari fondato

su di una valutazione tecnica – che spetta ai competenti uffici regionali, ai quali viene affidato anche il controllo sulle modalità di esecuzione delle opere – oltre alla preventiva fissazione dei criteri. La decisione viene demandata alle amministrazioni regionali interessate. Al fine di scoraggiare efficacemente ogni uso anche parzialmente difforme dalle diverse finalità (miglioramento o adeguamento) di prevenzione antisismica dei contributi concessi per effetto di questa legge viene prevista nei casi in cui questo venisse riscontrato (art. 5, comma 6), una sanzione penale equivalente al reato di « truffa ai danni dello Stato ».

Ma, come si è detto sopra, questa proposta di legge, seppure caratterizzata in primo luogo dalla promozione di interventi immediati ed efficaci per accrescere le condizioni di sicurezza dei cittadini nelle zone ad altissimo rischio, intende rappresentare un « ponte » concreto nella direzione di interventi più organici di governo del territorio ispirati a criteri di prevenzione antisismica. Così (art. 2), viene affidato alle regioni il compito di indirizzare ai comuni delle zone interessate direttive contenenti i criteri utili alla predisposizione di studi sulla vulnerabilità sismica e, sulla base di questi, di « piani di recupero antisismico » contenenti l'indicazione degli interventi immediatamente necessari per il consolidamento degli immobili di interesse pubblico, ma anche delle misure di carattere urbanistico-territoriale per adeguare la complessiva conformazione urbana alle esigenze di prevenzione antisismica. Le amministrazioni locali potranno disporre a questo fine dei finanziamenti stanziati da questo provvedimento, nonché della consulenza delle competenti strutture tecniche e scientifiche, regionali e statali; la predisposizione degli studi potrà inoltre essere affidata dalle regioni alle province interessate, o a consorzi o associazioni tra i comuni, costituiti anche in deroga alla vigente normativa in materia. Si fa inoltre esplicito riferimento alla realizzazione di strutture viarie e di collegamento idonee a garantire, in caso di emergenza, le condizioni di uscita e accesso all'abitato e il collegamento con i presidi operativi strategici; alla individuazione delle adeguate aree urbane per realizzare gli spazi liberi attrezzati indispensabili in caso di emergenza; alla più complessiva ristrutturazione urbanistica e alla redistribuzione degli insediamenti abitativi e produttivi delle aree più degradate e a maggiore indice di pericolosità.

La predisposizione dei « piani di recupero antisismico » consentirà da un lato di iscrivere gli interventi immediatamente eseguibili e finanziabili di cui all'articolo 4 in un quadro più generale di ristrutturazione urbanistica e territoriale, da un altro lato di ottenere una « mappa » degli interventi realizzabili, con le relative priorità, fattibilità e costi, nell'ambito di un più organico intervento statale nelle aree in questione (art. 3).

Proprio a causa del rilievo plurifunzionale dei « piani di recupero antisismico » si prevede una procedura straordinaria e snella per la loro predisposizione e approvazione. Non solo viene previsto un intervento sostitutivo da parte dei competenti uffici regionali in caso di inadempienze, ritardi o insufficienza tecnica delle Giunte comunali – mantenendo pur sempre in capo ai consigli comunali la competenza all'approvazione dei piani – ma si opta per una immediata efficacia dei piani, consistente nell'effetto di variazione, ove necessario, dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Onorevoli colleghi! Naturalmente il complesso di interventi promossi da questa proposta di legge, pur essendo ancora lontano dall'esaurire il fabbisogno di prevenzione e adeguamento antisismico dei territori a rischio, è di per sé tale da richiedere un notevole sforzo finanziario. A tale fine si utilizzano le risorse accantonate dalla legge finanziaria per il 1987 per questa specifica finalità, ma nella consapevolezza che queste risultano del tutto insufficienti, sia pure per gli scopi parziali che qui vengono prefissi. L'articolo 8 della proposta di legge provvede, quindi, a dotare gli interventi, per i quali vengono stanziati in cinque anni, dal

1987 al 1991, 2.900 miliardi di lire (art. 7), dei quali 1.000 destinati al fondo per la concessione dei contributi a favore delle iniziative dei cittadini (art. 6), della idonea copertura finanziaria. Onde non gravare sull'andamento della finanza pubblica vengono individuati settori di spesa nei quali è possibile, senza arrecare danni alla collettività, ma anzi correggendo previsioni di spesa da considerarsi senz'altro eccessive, ridurre gli stanziamenti nella misura necessaria. Tali settori sono quelli relativi all'acquisto di mezzi da guerra (in coerenza con la destinazione delle stesse forze armate a compiti più vicini alle necessità civili dei cittadini), e quello della costruzione delle nuove progettate autostrade, molte delle quali risultano in palese sovrabbondanza rispetto al fabbisogno di mobilità su gomma, oltre ad essere in pericoloso contrasto con le esigenze di tutela del territorio e del paesaggio.

Onorevoli colleghi! È ormai un dato acquisito che il grado di rischio sismico per le popolazioni è direttamente collegato oltre che alla naturale sismicità del territorio, allo stato del suolo, delle strutture urbane, della densità di popolazione delle aree interessate. Da ultimo il disastroso terremoto dell'Irpinia ha mostrato con tutta evidenza quanto abbiano inciso sulla dimensione dei danni i rischi derivanti da elementi imputabili a precise responsabilità umane (e politiche, in primo luogo), come il degrado urbano e il mancato adeguamento antisismico del patrimonio edilizio, pubblico e privato. Con questa proposta di legge si intende avviare un nuovo corso di politiche pubbliche in materia, coniugando per la prima volta la gestione di interventi immediati di prevenzione con obiettivi razionali di pianificazione del territorio.

Va considerato, inoltre, come il costo dei terremoti che hanno colpito l'Italia non sia solo computabile in termini di vite umane. Il danno economico derivante da interventi meramente a posteriori (lo Stato nel dopoguerra ha speso circa 100.000 miliardi di lire per poter risarcire i danni provocati dalle catastrofi sismiche) è sicuramente di gran lunga maggiore della spesa necessaria per attuare politiche di adeguamento e prevenzione antisismica. Gli stessi interventi di pianificazione e prevenzione immediata promossi da questa proposta di legge avranno, quindi, il presumibile effetto di realizzare, nei tempi medio-lunghi, un considerevole risparmio di risorse pubbliche. È questo un argomento sicuramente secondario a fronte dell'obiettivo prioritario di salvare vite umane da pericoli incombenti. Ma non è certamente estraneo alla razionalità di legislatori moderni, che si trovano, come siamo, nella condizione di dover decidere sulle politiche sciogliendo anzitutto il dilemma del rapporto tra obiettivi indispensabili e compatibilità di ordine finanziario.

È appena il caso di sottolineare, infine, l'apporto che gli investimenti promossi e finanziati con la presente proposta possono dare alla soluzione del problema della disoccupazione. Essi concernono, infatti, per lo più le regioni meridionali, nelle quali il problema si presenta in termini assai pesanti; e investono un settore, quello dell'edilizia, che presenta, in ispecie nel Mezzogiorno, un'offerta di lavoro e di capacità imprenditoriale che non trova oggi sufficienti sbocchi.

L'obiettivo del recupero antisismico e della riqualificazione delle aree urbane degradate, oltre che un grande impegno civile, rappresenta, dunque, anche l'occasione per mettere in moto, nel Mezzogiorno, un grande volano di attività produttive in grado di accrescere i livelli occupazionali e di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria delle costruzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge disciplina gli interventi urgenti tendenti a ridurre il grado di vulnerabilità sismica mediante l'adeguamento delle strutture urbane e degli edifici in alcune aree a più alto rischio sismico.

2. Si applica nei comuni classificati con il grado di sismicità S = 12 o S = 9 delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Pescara, Chieti, Lucca e Massa Carrara.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni Sicilia, Calabria, Abruzzo e Toscana indirizzano, con decreto del Presidente della giunta regionale, ai comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 1 direttive per la predisposizone di piani di recupero antisismico, sulla base di studi sulla vulnerabilità sismica delle aree predette. Le predette direttive indicano, sulla base della vigente normativa tecnica statale e della normativa urbanistica e territoriale di ciascuna regione, i criteri per l'elaborazione degli studi sulla vulnerabilità sismica e per la predisposizione dei piani di recupero antisimico. Al fine della elaborazione degli studi e dei piani di cui al presente comma le Giunte comunali possono avvalersi della collaborazione dei competenti uffici regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche e, ove necessario, di consulenti privati. La direttiva di cui al presente articolo può prevedere che gli studi sulla vulnerabilità sismica siano svolti sotto la responsabilità delle province interessate o di consorzi o associazioni tra i comuni, costituiti nei modi previsti dallo stesso decreto del Presi-

dente della giunta regionale, sentita la Giunta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il piano di recupero antisismico, che costituisce, ove necessario, variazione al Piano regolatore generale. Decorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta l'approvazione, il competente ufficio regionale provvede, entro sei mesi, alla predisposizione del piano di cui al presente articolo. L'approvazione del piano così formulato viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale entro un mese dalla data di ricevimento.

2. I piani di recupero antisismico devono prevedere, oltre ai necessari interventi di consolidamento antisismico degli edifici pubblici o adibiti a funzioni o servizi di interesse pubblico:

a) la realizzazione delle infrastrutture viarie necessarie per mantenere efficienti, in caso di emergenza, le condizioni di uscita e di accesso all'abitato e di collegamento con i presidi strategici (prefettura, ospedali, municipio, caserme);

b) la ristrutturazione urbanistica delle aree più degradate ed il decentramento delle funzioni direzionali e commerciali al fine di ridurre la densità abitativa delle parti della città ritenute più vulnerabili;

c) l'individuazione di adeguate aree urbane per realizzare spazi liberi attrezzati, verde pubblico, parcheggi, attrezzature per la protezione civile e l'assistenza sanitaria da utilizzare sia per l'ordinaria fruizione che per le fasi dell'emergenza.

3. I piani devono inoltre indicare, per ciascuno dei progetti di intervento necessari per la loro attuazione e sulla base dello studio di vulnerabilità sismica, il loro grado di priorità e la stima dei relativi costi di esecuzione.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale per quanto concerne gli interventi nei centri storici.

5. L'onere finanziario per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti che saranno preventivamente determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della protezione civile.

ART. 3.

1. Il Ministro del lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e della protezione civile, sulla base dei piani di recupero antisismico predisposti ai sensi dell'articolo 2, presenta apposito provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria per l'anno 1990 ai fini del finanziamento di un piano straordinario di interventi di riduzione della vulnerabilità sismica nelle aree di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. I comuni, le province e le amministrazioni statali e regionali sono autorizzate a predisporre e presentare al Ministero del lavori pubblici entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti immediatamente eseguibili di ristrutturazione e di adeguamento antisismico riguardanti gli edifici pubblici che rivestono primaria importanza per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, situati nelle aree di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dei lavori pubblici, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede ad emanare norme contenenti, ai sensi del decreto ministeriale 24 gennaio 1986, la specificazione della necessaria natura di adeguamento o di miglioramento e i requisiti aggiuntivi degli interventi, ai fini della predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, nonché di quelli di cui all'articolo 6.

2. Alla fissazione dei criteri di valutazione dei progetti e al piano di riparto delle risorse finanziarie si provvede con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni Sicilia, Calabria, Abruzzo e Toscana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla istruzione tecnica delle domande provvede il Nucleo di valutazione dei progetti di recupero antisismico, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della protezione civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari. Alla valutazione e approvazione dei progetti provvede, sulla base della predetta istruttoria, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della protezione civile. Ai fini dell'ammissione al finanziamento previsto dalla presente legge e dell'esecuzione dei progetti si terrà conto in via prioritaria del grado di vulnerabilità sismica dei seguenti edifici:

a) sedi di prefettura;

b) sedi, nonché uffici e servizi, di comuni, province e regioni;

c) ospedali ed altri presidi sanitari locali;

d) caserme dei vigili del fuoco, con edifici annessi;

e) scuole e aule di istituti universitari;

f) sedi destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

g) sedi destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico ed idrico;

h) edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile.

4. L'onere finanziario per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, è a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5.

1. I proprietari di abitazioni civili, costruite nelle zone di cui all'articolo 1 antecedentemente alla dichiarazione di sismicità, possono fruire, per la realizzazione di opere di adeguamento antisismico, di un contributo in conto capitale pari al 20 per cento dell'intera somma occorrente. Sulla restante parte può essere concesso un contributo sul pagamento degli interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente su mutui quindicennali che gli istitui di credito fondiario sono autorizzati a concedere anche in deroga alle norme legislative in vigore, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in immobili non adibiti a prima abitazione il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato sono ridotti rispettivamente nella misura del settantacinque per cento.

2. Dei contributi di cui al comma 1 possono fruire, altresì, i proprietari degli edifici che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, o i loro legali reppresentanti. Sono da considerare edifici a rischio, ai fini predetti:

a) le costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, commerciali, agricole, artigianali);

b) i locali di spettacolo, di intrattenimento e di riunione;

c) le costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;

d) i locali destinati al pubblico annessi ad impianti sportivi.

3. Le domande relative ai contributi di cui al presente articolo vengono presentate alla regione competente, che dispone la concessione dei contributi, previa relazione favorevole del competente ufficio regionale in ordine alla valutazione tecnica ed alla congruità dei costi delle opere.

4. I criteri di selezione delle domande di cui al presente articolo sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della valutazione del grado di vulnerabilità dell'edificio, da dimostrarsi da parte dell'interessato, e della pericolosità, stabilita sulla base dello studio sulla vulnerabilità sismica della zona effettuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

5. Il controllo sulla effettiva e corretta esecuzione delle opere di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di cui al presente articolo viene effettuato dai competenti uffici regionali.

6. L'uso in difformità, rispettivamente dalle finalità di adeguamento o miglioramento antisismico dei contributi concessi ai sensi della presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

ART. 6.

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della presente legge è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi. Lo Stato provvede alla costituzione del fondo mediante il versamento di 250 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991.

2. Alla ripartizione del fondo tra le regioni interessate si provvede sulla base della consistenza demografica delle relative aree a rischio. Le singole regioni hanno facoltà di disporre con legge, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, integrazioni della quota determinata per effetto del presente articolo.

ART. 7.

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge sono stanziati lire 2.900 miliardi, dei quali lire 300 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

ART. 8.

1. Il capoverso e le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono sostituiti dai seguenti:

« 15. È assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 5.050 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 850 miliardi, di cui 120 nel 1987, 100 nel 1988, 330 nel 1989, 300 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 1.500 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e del Lazio, di cui 120 nel 1987, 300 nel 1988, 480 nel 1989, e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981, e del piano stralcio 1982-1987;

c) lire 1.100 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 400 nel 1989 e 200 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera *b)* nelle altre regioni del centro-nord; ».

2. Gli importi relativi ai capitoli di spesa 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1987 (tabella n. 12) annesso all'articolo 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 911, sono modificati nel modo che segue:

capitolo 4011 1.404.560.300.000;

capitolo 4031 1.092.186.700.000;

capitolo 4051 1.800.926.610.000.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 700 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991 si fa fronte, relativamente all'anno 1987, quanto a lire 250 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 4011, 4031, 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1987, e quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'intera somma dell'accantonamento « Piano di adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio »; relativamente agli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1988, a lire 550 miliardi per l'anno 1989 e a lire 700 miliardi per l'anno 1990, mediante la minore spesa derivante dalla modificazione degli stanziamenti di cui al precedente primo comma; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1988 e a lire 150 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Piano di adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.